Alla parata del 2 giugno solo sindaci Anci. Il caso sul tavolo di Mattarella

Finisce sul tavolo del Quirinale il caso dell'esclusione del sindaco di un piccolo comune dalla parata del 2 giugno perché non iscritto all'Anci (si veda ItaliaOggi del 30 maggio). Carlo Vassallo, neo sindaco del comune di Busano in provincia di Torino, ha lamentato di essere stato cancellato dall'elenco dei partecipanti (in cui era stato inizialmente inserito) in quanto, a un successivo controllo, il comune non risultava iscritto all'Associazione nazionale dei comuni italiani, ma all'Anpci, l'Associazione nazionale dei piccoli comuni guidata da Franca Biglio. Solo il 19 maggio, il sindaco, dopo aver sostenuto spese di viaggio e di alloggio non più rimborsabili, è venuto a sapere da Anci Piemonte che non avrebbe potuto partecipare alla parata. Il motivo? L'evento è organizzato dall'Anci e solo gli iscritti all'Associazione presieduta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, possono sfilare ai Fori Imperiali.

Vassallo ha denunciato come nella missiva di Anci Piemonte, in cui si comunicava l'esclusione, la parata del 2 giugno sia stata indicata come uno dei tanti benefit a vantaggio degli iscritti dell'associazione. "Ci permettiamo di invitarla a valutare l'opportunità di aderire alla nostra Associazione che da anni affianca i comuni piemontesi offrendo servizi e iniziative dedicate agli amministratori locali come la partecipazione alla parata in occasione della Festa della Repubblica", scrive Anci Piemonte al sindaco.

"Nulla quaestio se l'organizzazione della parata è affidata a un'associazione piuttosto che ad un'altra" sottolinea Francesco Pinto, Segretario generale di Asmel, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali che unisce oltre 4600 comuni. "Ma non è accettabile che si venga discriminati in base alla tessera associativa. Siamo in Paese democratico e il pluralismo della rappresentanza associativa è sancito dal Tuel"

Di qui l'iniziativa di sottoscrivere una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per stigmatizzare l'accaduto. "Sono anni che Anpci e Asmel contestano ad Anci di essere appiattita sugli interessi delle grandi aree metropolitane, quasi dimenticando che nei medi e piccoli Comuni vive il 75% degli italiani", continua Pinto. "Occorre prendere atto che, se nel 1901 esisteva una sola associazione dei Comuni, oggi le cose sono cambiate. È stata varata una Costituzione che riconosce la libertà associativa e che essa rappresenta un valore da difendere e non da conculcare"

"Servire il Paese è la missione principale dei sindaci e aprire questo corteo significa che i Sindaci ci sono, sono in prima linea per rappresentare le tante comunità locali dei piccoli e dei grandi Comuni legate al grande spirito della Repubblica italiana", ha commentato durante il corteo il presidente Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'Anci ha comunque rimarcato come l'organizzazione della parata spetti al Governo, e nello specifico al ministero della difesa, e anche la stessa Anci sia solo invitata alla parata, limitandosi ad organizzare la partecipazione dei sindaci tramite le Anci regionali.

Francesco Cerisano

© Riproduzione riservata

Il Tar Calabria chiarisce un equivoco in cui incorrono molte amministrazioni

Gare, aggiudicazioni doc

Illegittimo assegnare appalti in assenza di requisiti

DI LUIGI OLIVERI

Illegittimo aggiudicare gli appalti in assenza della verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico.

Il Tar Calabria-Catanzaro, Sezione I, con la sentenza 8 aprile 2025, n. 770/2025 chiarisce l'equivoco nel quale incorrono molte amministrazioni tra proposta di aggiudicazione e aggiudicazione vera e propria, da molti ancora qualificata come "definitiva", sebbene il codice dei contratti non utilizzi più questo aggettivo.

I giudici spiegano che l'articolo17, comma 5, del d.lgs 36/2023 "prevede espressamente che l'aggiudicazione possa essere disposta solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla aggiudicataria". Infatti, tale disposizione prevede: "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace".

L'aggiudicazione vera e propria, quondi, è conseguenza della verifica dei requisiti e necessariamente successiva a tale verifica e alla proposta di aggiudicazione.

Quest'ultima altro non è se non l'ultimo atto della commissione giudicatrice, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o del seggio di gara o Rup, nel caso del minor prezzo, ma a valenza solo interna, precedente alla verifica dei requisiti e come tale inidonea a produrre pregiudizi nei confronti degli operatori economici.

Il Tar conclude evidenziando che da "escludere che possa aggiudicarsi un appalto prima che si sia effettuata la positiva verifica dei requisiti in capo alla aggiudicataria in pectore"

In ogni caso, l'adozione di un'aggiudicazione senza la preventiva verifica dei requisiti può essere oggetto di sanatoria. Lo spiega il Tar Campania-Salerno con sentenza 28 maggio 2025, n. 977, ove evidenzia la legittimità di una convalida intervenuta in un tempo ragionevole (un mese dalla prima aggiudicazione illegittima) a sanare l'assenza della preventiva verifica dei requisiti.

La sentenza del Tar Campania Salerno completa, quindi, il quadro evidenziando che l'aggiudicazione di un appalto può essere pronunciata solo dopo l'effettiva verifica dei requisiti del potenziale aggiudicatario, sicchè l'omissione delle verifiche necessarie all'aggiudicazione e la circostanza che essa non venga convalidata entro termini celeri e ragionevoli, comporta la sua annullabilità.

© Riproduzione riservata

PECULATO, SI PATTEGGIA CON LIMITI

Nel procedimento diretto alla contestazione del peculato (art. 314 cp) è ammissibile il rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta di parte (art. 444 cpp) nel solo caso in cui il giudice abbia verificato l'effettiva restituzione del profitto del reato. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 20255 / 2025.

L'analisi dei giudici parte dall'esame dell'art. 444 comma 1 ter, cpp, nella sua versione modificata a seguito dell'entrata in vigore della legge 69 / 2015, che al fine di rafforzare la risposta punitiva nei casi di reati contro la pubblica amministrazione prevede per una serie di illeciti, tra i quali rientra anche il delitto di peculato, che il reo al fine di potere beneficiare del rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta di parte sia tenuto a restituire per intero il profitto del reato. Tale fatto dovrà in ogni caso essere verificato da parte del giudice investito del procedimento. Non solo. I giudici della Corte di cassazione, nella motivazione della pronuncia in commento, sottolineano come non sia sufficiente, per potere ritenere legittima l'ammissione al rito alternativo, che il giudice abbia disposto nella sentenza che lo definisce la confisca dei proventi del delitto.

Andrea Magagnoli

© Riproduzione riservata

Evasione fiscale, il 4% dei comuni denuncia

Il contributo alla lotta all'evasione/elusione fiscale da parte dei comuni italiani è stato di soli 6 milioni di euro. E solo il 4% scarso dei sindaci denuncia le irregolarità. A fronte di 7.900 Comuni presenti in Italia, solo 296 (pari al 3,7 per cento del totale) hanno infatti trasmesso in materia di evasione "segnalazioni qualificate" agli uomini del fisco. Lo denuncia la Cgia di Mestre in un report dedicato alla compartecipazione degli enti alla lotta all'evasione. Attualmente alle amministrazioni locali che hanno segnalato all'Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale riguardanti l'Irpef, l'Ires, l'Iva, le imposte di registro/ipotecarie e catastali viene riconosciuto un importo economico del 50% di quanto accertato. Ma con il dlgs di riforma del fisco locale (approvato in via preliminare dal cdm) questa percentuale potrebbe salire al 100%, proprio per rendere la misura più attrattiva per i sindaci.

Nel 2023 il Comune italiano che ha incassato di più dalla lotta all'evasione è stato Milano con 397.991 euro. Seguono Genova con 381.871, Prato con 184.579 e Lodi con 157.435 euro. Nelle prime 10 posizioni a livello nazionale spiccano i risultati ottenuti dall'Amministrazione comunale di Cernusco del Naviglio (Mi) con 75.880 euro e di Segrate (Mi) con 67.443. Vista la dimensione dell'evasione, del lavoro nero e dell'abusivismo edilizio presenti soprattutto nel Mezzogiorno, appaiono quanto meno "singolari" i risultati ottenuti dal Comune di Bari che ha riscosso 1.776 euro, Palermo 1.373, Napoli 773 e Agrigento 267. I Comuni di Catania, Caserta, Foggia e Trapani, invece, non hanno incassato alcunché, lasciando presagire che non abbiano inviato nessuna "segnalazione qualificata" all'Agenzia delle Entrate

In generale, dei 296 Comuni che a livello nazionale hanno ottenuto nel 2023 un contributo dalla lotta all'evasione fiscale dei tributi erariali, solo 40 sono ubicati nel Mezzogiorno. Complessivamente dalle loro "segnalazioni qualificate" il fisco ha recuperato dagli evasori 203.619 euro (pari al 3,4 per cento del totale) e a questi Sindaci del Sud è "ritornato" il 50 per cento, ovvero 101.810 euro.

© Riproduzione riservata

VkVSlyMjZDdjMGZhMWUtODJjNy00M2IzLWE0YzYtZDg2NTU1NzM2ZTRklyMjZGQ3Yzl2N2MtYmVjYS00NDY4LTljMWYtNDJhZjhjODM4NmVlIyMjMjAyNS0wNi0wM1QxMToyODoyNyMjIl1ZFUg==